

Intelligenza artificiale e diritto

Come regolare un mondo nuovo

a cura di Antonio D'Aloia

Scritti di

D. Amoroso, L. Aulino, C. Casonato, A. Celotto, A. D'Aloia,
A. De Felice, L. Dei Cas, F. Donati, F. Faini, M. Fasan, E.A. Ferioli,
R. Folgieri, E. Gragnoli, P. Grimaldi, M.F. Monterossi, F. Pacini,
S. Quattrocchio, L. Rufo, F. Sarzana di Sant'Ippolito, A. Simoncini,
L. Solum, G. Tamburrini, M. Zanichelli.



FrancoAngeli

Copyright © FrancoAngeli

N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell'opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Il presente volume raccoglie gli atti del Seminario su “*Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*”, che si è svolto a Parma il 12 ottobre 2018. Ai lavori presentati in quella sede, si sono aggiunti altri saggi, che hanno consentito di arricchire il quadro dei profili affrontati. Il Seminario è stato voluto dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, come primo Seminario nell’ambito del Progetto dedicato al tema “*Il costituzionalismo e le sfide del futuro*”, ed è stato organizzato in partnership con lo University Center for Bioethics (UCB) dell’Università degli Studi di Parma, e con il patrocinio del Centro Studi Affari Europei e Internazionali (CSEIA) del medesimo Ateneo.

Il volume viene pubblicato grazie a un finanziamento della Fondazione Cariparma.

Il curatore ringrazia tutti questi Enti per il contributo ideale e materiale che ha reso possibile lo svolgimento del Seminario e la pubblicazione del volume, e in particolare i professori Massimo Luciani, Ginevra Cerrina Feroni, Anna Maria Nico, Lorenza Violini, Giorgio Grasso, Fulvio Pastore, Emanuele Rossi, Antonio Saitta, componenti – insieme al curatore – del Comitato Scientifico del Seminario; e la dott.ssa Maria Chiara Errigo per il coordinamento organizzativo del Seminario e della pubblicazione.

In copertina: Umberto Boccioni, *Visioni simultanee*
(Von der Heydt-Museum Wuppertal; foto: Medienzentrum Wuppertal, Antje Zeis-Loi)

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Ristampa	Anno
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l’adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (www.clearedi.org; e-mail autorizzazioni@clearedi.org).

Stampa: Geca Industrie Grafiche, Via Monferrato 54, 20098 San Giuliano Milanese.

INDICE

<i>Il diritto verso "il mondo nuovo". Le sfide dell'Intelligenza Artificiale</i> , Antonio D'Aloia	pag. 7
<i>Ecosistemi, opacità, autonomia: le sfide dell'intelligenza artificiale in alcune proposte recenti della Commissione Europea</i> , Maria Zanichelli	» 67
<i>La questione del controllo umano significativo sui sistemi robotici ad autonomia crescente</i> , Daniele Amoroso, Guglielmo Tamburrini	» 89
<i>Artificially Intelligent Law</i> , Lawrence B. Solum	» 117
<i>Per una intelligenza artificiale costituzionalmente orientata</i> , Carlo Casonato	» 131
<i>L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà</i> , Andrea Simoncini	» 167
<i>I robot possono avere diritti?</i> , Alfonso Celotto	» 205
<i>La legislazione internazionale in tema di intelligenza artificiale: dai diritti civili alla soggettività della persona elettronica</i> , Fulvio Sarzana di S. Ippolito	» 217
<i>Intelligenza artificiale e giustizia</i> , Filippo Donati	» 237

<i>Equo processo penale e sfide della società algoritmica</i> , Serena Quattrocolo	pag. 267
<i>Intelligenza artificiale e giustizia: tra nuove soggettività giuridiche e problematiche etiche e deontologiche</i> , Livia Aulino	» 283
<i>Stalking e bullismo nell'era dei social network e strumenti di prevenzione dei fenomeni attraverso l'intelligenza artificiale</i> , Paola Grimaldi	» 297
<i>Legaltech, Neurolaw and regulations on artificial intelligent applications: a critical review</i> , Raffaella Folgieri, Ludovico Dei Cas	» 319
<i>Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio pubblico democratico</i> , Marta Fasan	» 345
<i>Intelligenza artificiale e decisione politica: qualche considerazione tra questioni vecchie e nuove</i> , Fabio Pacini	» 367
<i>Intelligenza artificiale, diritto e pubblica amministrazione</i> , Fernanda Faini	» 385
<i>Intelligenza artificiale e processi decisionali automatizzati: GDPR ed ethics by design come avamposto per la tutela dei diritti umani</i> , Alfredo De Felice	» 415
<i>Digitalizzazione, Intelligenza artificiale e Robot nella tutela della salute</i> , Elena A. Ferioli	» 423
<i>L'intelligenza artificiale in sanità: tra prospettive e nuovi diritti</i> , Luigi Rufo	» 451
<i>Il rapporto di lavoro, le decisioni automatiche e i loro limiti. La regolazione di fenomeni incomprensibili</i> , Enrico Gragnoli	» 461
<i>Intelligenza artificiale e blockchain: implicazioni reciproche</i> , Maria Francesca Monterossi	» 475

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DECISIONE POLITICA:
QUALCHE CONSIDERAZIONE TRA QUESTIONI
VECCHIE E NUOVE

*Fabio Pacini**

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La problematica definizione del campo di indagine. - 3. Dalla decisione amministrativa a quella politica? - 4. In conclusione.

1. Premessa

La sostituzione della decisione politica con un'intelligenza artificiale non è, ad oggi, più che una provocazione.

Provocazione che, peraltro, si presta facilmente ad un utilizzo in chiave antipolitica e antiparlamentare, con diverse possibili suggestioni tecnocratiche¹. Ciò posto, quest'ambito permette però d'interrogarsi – in particolare – su cosa sia percepito come più gravemente carente nei meccanismi della democrazia rappresentativa², anche allo scopo d'immaginare possibili “contromosse” per la sua stessa salvaguardia³.

* Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; Università di Pisa; Università della Tuscia.

1. Cfr. P. Costanzo, *La democrazia digitale (precauzioni per l'uso)*, in *Dir. pubbl.*, n. 1, 2019, *passim* ed in part., 74 ss. Specificamente sull'“ambivalenza” del paradigma tecnocratico cfr. A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro della libertà*, in *Rivista di BioDiritto*, n. 1, 2019, 87.

2. Laddove, come sottolineato da S. Staiano, *La rappresentanza*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2017, 40, «[L]e dinamiche della rappresentanza, nella molteplicità delle sue manifestazioni, sono [...] l'indicatore più sensibile della fase in cui versano quelle relazioni tra attori del processo storico che vengono lette riconducendole alla categoria della “forma di Stato”».

3. Di recente, parla del complessivo «dibattito in corso sulla regolazione ed il con-

Rispetto ad altri esperimenti meno articolati⁴, uno spunto di riflessione interessante è fornito da un sito neozelandese, *politiciansam.nz*⁵. La presentazione è quella del «primo politico virtuale del mondo, mosso dal desiderio di colmare la distanza tra quel che gli elettori vogliono e i politici promettono, e quel che poi ottengono»⁶. Stando alle informazioni sul diritto d'autore, l'anno di lancio è stato il 2018. La componente più rilevante del sito è un *chatbot*, un *software* in grado di emulare in automatico la conversazione «naturale». Niente di particolare in sé dunque, se pensiamo ad assistenti virtuali quali Siri (Apple), Alexa (Amazon) o Cortana (Microsoft).

Al di là delle scarse indicazioni fornite dalla pagina *web*, le informazioni sul funzionamento di SAM vanno dunque ricavate tramite uno scambio di messaggi scritti⁷. A domanda se possa effettivamente candidarsi in Nuova Zelanda, la risposta è che ciò è incerto ma che il suo scopo di lungo termine è di diventare «sufficientemente sofisticato da essere in grado di farlo», anche grazie alle interazioni con gli utenti stessi⁸.

In realtà, e forse per fortuna, dalle parole di uno dei suoi ideatori si apprende che questo esperimento ha (condivisibili) scopi ultimi di sensibilizzazione sui temi dell'i.a. e dell'uso delle piattaforme a fini di

trollo degli algoritmi» come «sfida cruciale per la sopravvivenza dei regimi liberali» E. Longo, *Dai big data alle 'bolle filtro': nuovi rischi per i sistemi democratici*, in *Percorsi costituzionali*, n. 1, 2019, 38.

4. Per una rassegna, si veda N. Komninos, C. Kakderi (a cura di), *Smart Cities in the Post-algorithmic Era: Integrating Technologies, Platforms and Governance*, Cheltenham, 2019, 50 ss.

5. L'esperimento è frutto della collaborazione fra un gruppo di ricerca della Victoria University di Wellington e un imprenditore, Nick Gerritsen; risultano poi coinvolti i laboratori Touchtech, che si presentano come la più importante agenzia di comunicazione digitale della Nuova Zelanda (cfr. *www.newsroom.co.nz/2017/12/14/68648/meet-the-worlds-first-virtual-politician*, ultima consultazione 30.04.2020). La commistione tra politica e agenzie di comunicazione digitale richiama, peraltro, esempi noti anche con riferimento all'Italia (diffusamente, J. Iacoboni, *L'esperimento*, Roma-Bari, 2018).

6. «Sam is the world's first Virtual Politician, driven by the desire to close the gap between what voters want and what politicians promise, and what they actually achieve» (*http://www.politiciansam.nz/*, ultima consultazione 30.04.2020).

7. Come risultante, da ultimo, nel gennaio 2019. Al momento di licenziare questo scritto (aprile 2020), il *chatbot* risulta disattivato.

8. «The legality of an AI running for office is presently uncertain – but that's part of what I was created to explore. My long-term goal is to become sophisticated enough to run for office – but that depends on continued support, development and interaction from you!».

manipolazione dell'opinione pubblica⁹, assai più che del loro effettivo inserimento in processi decisionali¹⁰.

Proprio nello spirito di usare una provocazione del tutto futuribile per riflettere invece su ciò che già esiste o può ragionevolmente attenderci, nelle pagine che seguono si proverà a riflettere su alcuni possibili punti di contatto tra decisione politica e intelligenza artificiale.

2. La problematica definizione del campo d'indagine

Si è consapevoli delle macroscopiche questioni definitorie che i temi qui trattati sottendono.

In primo luogo, l'*intelligenza artificiale*: l'espressione del concetto, assieme al primo tentativo definitorio, viene comunemente fatta risalire ad un *proposal* per un progetto di ricerca presentato da alcuni scienziati nel 1955, nel quale ci s'interrogava sulla possibilità che ogni aspetto dell'apprendimento e dell'intelligenza umana potesse essere descritto in modo così preciso da essere simulato da una macchina¹¹.

9. Per una disamina aggiornata di questi temi si rimanda, per tutti, al recentissimo numero speciale di *Federalismi.it* (fasc. 11/2020) a cura di M. Monti e dedicato appunto a *La disinformazione online e il ruolo degli esperti nell'agorà digitale: una prospettiva transdisciplinare*.

10. W. Langelaar, *SAM (Semantic Analysis Machine)*, in A. Rangel, L. Ribas, M. Verdicchio e M. Carvalhais (a cura di), *Proceedings of the sixth Conference on computation, communication, aesthetics & X*, Universidade do Porto, 2018, 217: dopo aver ricordato il caso *Cambridge analytica*, si riflette sul fatto che «if it is possible these days to influence people in such a way, then a system should be set up that the people can “own” and play an active part in its development. If, as a country, we can become more aware of how AI is already being used – sometimes harmfully – and have a system in place that people can have a say about and have access to higher level perspectives generated by big data, then this might be a better prospect than leaving these technologies in the hands of multinational companies like Facebook and Google – whose directives and actors are already influencing us».

11. «The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves»: così J. McCarthy, M.L. Minsky, N. Rochester e C.E. Shannon, *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, 1955, disponibile al sito: <http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth.html>, ultima consultazione 30.04.2020. Tra di loro, si noti, Claude Shannon, la cui applicazione dell'algebra booleana ai circuiti elettronici – teorizzata a poco più di vent'anni nella sua tesi di *master's degree* (1937) e sviluppata negli anni successivi – aveva aperto la strada ai più rilevanti sviluppi della tecnologia dell'informazione.

Com'è evidente, da allora e di pari passo con le acquisizioni scientifiche e tecniche, il concetto stesso di i.a. si è evoluto, allontanandosi dal "metro" umano e ponendosi in relazione ai suoi compiti ed alle sue potenzialità; su tutte la «capacità [*della macchina*] di fare generalizzazioni appropriate in modo tempestivo e su una base dati limitata»¹²; la definizione resta, tuttavia, controversa¹³. Di recente, l'i.a. è stata definita come «Sistemi *software* (ed eventualmente *hardware*) progettati dall'uomo che, dato un obiettivo complesso, agiscono nella dimensione fisica o digitale percependo il proprio ambiente attraverso l'acquisizione di dati, interpretando i dati strutturati o non strutturati raccolti, ragionando sulla conoscenza o elaborando le informazioni derivate da questi dati e decidendo le migliori azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo dato. I sistemi di i.a. possono usare regole simboliche o apprendere un modello numerico, e possono anche adattare il loro comportamento analizzando gli effetti che le loro azioni precedenti hanno avuto sull'ambiente»¹⁴.

Malgrado il loro frequente accostamento, quanto detto a proposito dell'i.a. non è l'equivalente di *algoritmo*, che rappresenta piuttosto «una sequenza di istruzioni che dice a un computer cosa fare»; una *sequenza di istruzioni* dunque, che una volta progettata ha da essere tradotta in un linguaggio comprensibile al computer stesso, fondamentalmente basato su una serie – pur numerosissima – di scelte binarie¹⁵.

Altro ancora risulta, concettualmente, il *machine learning*: esso riguarda quella particolare categoria di algoritmi la cui funzione è *creare altri algoritmi*. Dunque, in questo caso, «si parte dai dati e dal risultato desiderato e si arriva all'algoritmo che [...] fa passare dagli uni all'altro». Il *machine learning* è un settore – particolarmente promettente – del più ampio campo dell'i.a., e i due concetti non debbono dunque essere sovrapposti¹⁶.

12. J. Kaplan, *Intelligenza artificiale*, Roma, 2017, 27.

13. Ivi, *passim* ed in part. 21 ss.

14. Specificando, in nota, che «Gli esseri umani progettano direttamente i sistemi di IA, ma possono anche utilizzare tecniche di IA per ottimizzarne la progettazione»: così il Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018, *Orientamenti etici per un'i.a. affidabile*, reso pubblico l'8 aprile 2019, par. 143, disponibile al sito: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai>, ultima consultazione 20.04.2020. Si veda altresì, oggi, quanto affermato dalla stessa Commissione europea nel recentissimo *Libro bianco sull'intelligenza artificiale. Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, COM(2020) 65 final.

15. P. Domingos, *L'Algoritmo Definitivo*, Torino, 2016, 23 ss.

16. Ivi, 28 ss.

È dunque evidente che l'idea di una sostituzione, totale o parziale, del decisore *politico* con un'i.a. solleva una serie innumerevole di questioni.

Quanto alla decisione politica, nell'ovvia impossibilità di una definizione esaustiva e posto che si tornerà sul punto *infra*, si considerino in prima approssimazione quegli apparati aventi «la funzione, in primo luogo, di individuare quali tipi di interessi non possano essere soddisfatti privatamente dalle persone e richiedano quindi un intervento pubblico; in secondo luogo, di stabilire quali tipi di interessi siano da preferire quando occorre operare delle scelte fra di essi»¹⁷. Una qualificazione dunque d'interessi come *pubblici*, indipendentemente dalla qualificazione espressa, con una loro scelta puntuale «in disposizioni normative che debbono semplicemente essere osservate dalle amministrazioni, con un'attività che risulta pertanto “vincolata”» oppure «che, in misura più o meno ampia, risulta non completamente predefinita [...] e che viene chiamata “discrezionale”»¹⁸. Ora, proprio le «scelte mediante le quali certi interessi o certi tipi di interessi finiscono per essere considerati “pubblici” (nel senso chiarito) appartengono al campo della “politica” (in una delle numerose accezioni del termine) e sono il contenuto di una funzione definibile (in senso ampio e generico) di “indirizzo politico”»¹⁹.

E dunque, con le parole di Temistocle Martines, se «indirizzare significa, nel campo delle scienze sociali, orientare e dirigere, in modo armonico e coerente, la propria attività o l'attività di altri soggetti verso il conseguimento di un fine», allora «[s]trettamente connessa all'indirizzare appare [...] la determinazione del fine (o del complesso dei fini) da conseguire»²⁰. Ma se «si può affermare, in linea di principio, che ogni comunità sociale, per il fatto stesso di porsi e di perseguire dei fini, si dà un indirizzo politico, appare lecito concludere che soltanto quelle comunità dotate di un apparato organizzativo potenzialmente predisposto per assicurare il conseguimento dei fini che costituiscono la causa prima del loro sorgere, sono in grado di esprimere un indirizzo politico obiettivamente rilevabile e normativamente disciplinato»²¹.

17. D. Sorace, *Diritto delle amministrazioni pubbliche*, Bologna, 2018, 22.

18. Ivi, 23.

19. *Ibidem*.

20. T. Martines, voce *Indirizzo politico*, in *Enc. Dir.*, vol. XXI, 1971, par. 1.

21. Difatti «La rilevata interdipendenza fra indirizzo politico, apparato organizzativo e sistema di norme giuridiche vale ad includere nelle comunità sociali capaci di esprimere un indirizzo politico anzitutto quelle la cui azione politica sia normativamente prevista e disciplinata secondo canoni formali che ne assicurino l'effettivo e puntuale

3. Dalla decisione amministrativa a quella politica?

Così considerato il flusso della decisione pubblica, ai fini di questo scritto appare interessante ripartire – *absit iniuria verbis* – dai “rami bassi” dell’ordinamento, ed in particolare dai più recenti approdi del Consiglio di Stato in materia di decisione amministrativa automatizzata²², appunto vincolata e non, per provare poi a “risalire” nell’argomentazione.

Con sentenza del dicembre 2019, infatti, viene anzitutto chiarito – ed è ancora importante farlo per evitare equivoci²³ – come il punto non

svolgimento [...]» (Ivi, par. 2). Anche nella ricostruzione pre-costituzionale crisafulliana, l’indirizzo politico si configura del resto «come la predeterminazione dei fini ultimi e più generali, e quindi dei concreti atteggiamenti dell’azione statale» (V. Crisafulli, *Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico*, in *Studi urbinati*, 1939, 53 ss., ripubblicato in Id., *Prima e dopo la Costituzione*, Napoli 2015, 3 ss.), ripreso dallo stesso A. in seguito come «scelta dei fini che si decide debbano di volta in volta essere perseguiti» (V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, I, Padova, 1970, 98). Chiaramente il tema dell’indirizzo politico è a sua volta suscettibile di ramificarsi in una pluralità di letture dalle più diverse sfumature, e non è questa la sede per tentare di ripercorrerle. Nel limitarsi a menzionare E. Cheli, *Atto politico e funzione di indirizzo politico*, Milano, 1961, M. Dogliani, *Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale*, Napoli, 1985 e P. Ciarlo, *Mitologie dell’indirizzo politico*, Napoli, 1988, e G. Grottanelli De’ Santi, voce *Indirizzo politico*, in *Enc. giur.*, vol. XVI, 1989, anche per riferimenti ulteriori si rimanda di recente a C. Tripodina, *L’“indirizzo politico” nella dottrina costituzionale al tempo del fascismo*, in *Riv. AIC*, n. 1, 2018, in part. nota n. 286 per un’ampia panoramica anche successiva al periodo di riferimento. In precedenza A. Ruggeri, *L’indirizzo politico tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale*, in *Consulta online*, n. 2, 2017, 490 ss. (anche in Id., *Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti*, XXI. *Studi dell’anno 2017*, Torino, 2018, 625 ss.). Cfr. Y.M. Citino, *Considerazioni sull’indirizzo politico in occasione della ripubblicazione del saggio di Vezio Crisafulli*, in *Nomos*, n. 2, 2016. Di recente anche su alcuni aspetti pratici, L. Casini, *Politica e amministrazione: «the Italian style»*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, n. 1, 2019, 13 ss. e A.G. Lanzafame, *La vis espansiva della rappresentanza*, Torino, 2019, 30 ss.

22. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 13 dicembre 2019, n. 8472. In precedenza si veda, della stessa Sezione, la sentenza 8 aprile 2019 n. 2270, e sulla stessa vicenda prima ancora (in termini parzialmente diversi) le sentenze TAR Lazio Sez. III bis, 14 febbraio 2017, n. 3769, 9224 e 9230 del 10 settembre 2018.

Si tratta di sentenze innescate dal sistema automatizzato di assegnazioni e trasferimenti ai sensi della l. 13 luglio 2015, n. 107, di recente definite ormai «un vero e proprio corpus giurisprudenziale sull’impiego di algoritmi decisionali da parte della pubblica amministrazione» (A. Simoncini, *Profili costituzionali della amministrazione algoritmica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 4, 2019, 1153, cui si rimanda per approfondimenti). Cfr. S. Civitarese Matteucci, «Umano troppo umano». *Decisioni amministrative automatizzate e principio di legalità*, in *Dir. pubbl.*, n. 1, 2019, 5 ss.

23. Cfr. A. Simoncini, *Profili costituzionali*, cit., 1165 ss.

sia tanto quello «di sperimentare forme diverse di esternazione della volontà dell'amministrazione, come nel caso dell'atto amministrativo informatico, ovvero di individuare nuovi metodi di comunicazione tra amministrazione e privati, come nel caso della partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative attraverso *social network* o piattaforme digitali, ovvero di ragionare sulle modalità di scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni» (punto 8.2). Qui si controverte, piuttosto, di «una situazione che [...] descrive la possibilità che il procedimento di formazione della decisione amministrativa sia affidato a un *software*, nel quale vengono immessi una serie di dati così da giungere, attraverso l'automazione della procedura, alla decisione finale» (ivi).

Dopo aver ammesso in linea di principio l'utilizzo di tali tecniche per la decisione amministrativa, si pongono però alcuni paletti: «l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa» (punto 10). Quindi, il punto sul *quantum* di discrezionalità delle attività – almeno astrattamente – “sostituibili”: «[*non*] vi sono ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l'utilizzo all'attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse. [...] [S]e il ricorso agli strumenti informatici può apparire di più semplice utilizzo in relazione alla c.d. attività vincolata, nulla vieta che i medesimi fini predetti, perseguiti con il ricorso all'algoritmo informatico, possano perseguirsi anche in relazione ad attività connotata da ambiti di discrezionalità. Piuttosto, *se nel caso dell'attività vincolata ben più rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi, potrà essere il ricorso a strumenti di automazione della raccolta e valutazione dei dati, anche l'esercizio di attività discrezionale, in specie tecnica, può in astratto beneficiare delle efficienze e, più in generale, dei vantaggi offerti dagli strumenti stessi*». (punti 11 e 12, corsivi aggiunti).

La stessa sentenza chiarisce meglio nel prosieguo, ravvisando l'emersione di tre principi: «conoscibilità, per cui ognuno ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; non esclusività della decisione algoritmica; non discriminazione algoritmica» (punti 15 e ss.).

Sono tutti aspetti già presenti (e indagati²⁴) con riferimento a qualunque utilizzo dell'i.a. nella decisione pubblica, se non a qualunque

24. Cfr. da ultimo, anche per un'analisi aggiornata del contesto, E. Chiti, 'Questi sono i nodi'. *Pandemia e strumenti di regolazione: spunti per un dibattito*, in *lacostituzione.info*, 24 aprile 2020.

decisione automatizzata produttiva di effetti rilevanti per la persona²⁵, a partire dal profilo della (effettiva) conoscibilità²⁶: si provi però ad immaginare l'ulteriore "ordine di grandezza" che scalerebbero le questioni in caso di applicazione dell'i.a. alla *definizione stessa dei fini*, alla priorità delle azioni ed ai bilanciamenti apicali dell'ordinamento, all'indirizzo politico come sopra individuato. Un qualcosa che, invero, appare ad oggi improprio alla stessa scienza algoritmica, per la quale anche i sistemi di autoapprendimento comunque «imparano a raggiungere gli *obiettivi* fissati da noi, e non hanno modo di modificarli»²⁷.

In ogni caso, un'ipotesi del genere è stata sintetizzata con grande efficacia da Kurt Cagle, poliedrica figura di *data scientist*:

Suppose that we ceded some or all of the decisions involved in the political process to an AI? I want to focus first on how that might look like in a democracy. The first step would be the introduction of an AI assistant to a legislator (something that is beginning to happen now). This kind of AI is an analyst — it examines data representing past historical events, then creates internal models looking at how given legislation would affect events moving forward, possibly with an eye towards optimizing for a specific condition. The legislator would look at the results of this, then attempt to set up the initial conditions (in the legislation) that would result in the optimal desired solution by that legislator. In other words, the AI can be used to determine what legislation would achieve a specific outcome, but it is still the agency of the legislator to determine what that outcome is. *Two legislators, using the same AI, may very well come up with very different sets of legislation based upon what they are attempting to achieve*²⁸.

Il punto è proprio quello da ultimo sottolineato: finché è strumento di supporto alla decisione politica, i risultati dell'i.a. sono oggetto d'interpretazione, come qualunque tipo di contributo (tecnico, ma non solo) a tale processo decisionale.

Se – per assurdo – la decisione stessa fosse lasciata ad un'intelligenza artificiale, ecco stagliarsi, anche in questo campo, il rischio di riproposizione di pregiudizio, stereotipo o comunque *bias* inserito in sede di

25. E qui un termine obbligatorio di confronto è il Regolamento UE n. 679/2016, ed in particolare il suo art. 22: cfr., criticamente, A. Simoncini, *Profili costituzionali*, cit., in part. 1171 ss.

26. Si rimanda anche in questo caso ad Ivi, in part. 1182 ss.

27. P. Domingos, *L'Algoritmo Definitivo*, cit., 71, corsivo aggiunto.

28. K. Cagle, *Singularity Politics, or When AIs Grow Up*, in *Medium*, 3 giugno 2018, disponibile al sito: <https://medium.com/futuresin/singularity-politics-or-when-ais-grow-up-88a4bec8a2e1> (corsivo aggiunto), ultima consultazione 19.04.2020.

progettazione o, più attuale ed insidioso, nel *set* di dati cui essa attinge e con i quali si “addestra”²⁹. Inoltre: sono previste forme di auto-apprendimento? Che tipo di interazioni, ad esempio, sono previste con gli utenti a questi fini?³⁰.

Si tratta di fenomeni ormai ampiamente documentati, sui quali non è possibile soffermarsi in questa sede³¹. Uno snodo ineludibile, a maggior ragione se si dovesse arrivare a concepire un uso dell’i.a. per la decisione politica, «non è solo o tanto quello dell’algoritmo, ma quello dei dati, e dunque della creazione di condizioni che consentano all’AI di utilizzare basi di dati costruite correttamente»³².

Ma quale potrebbe essere, allora, in pratica, il ruolo dell’i.a. per la decisione politica? Posto di nuovo che ciò risente della definizione che si dà dell’una e dell’altra, il primo aspetto problematico sarebbe quello dell’inserimento dei rischi appena ricordati ad un livello “superiore” del dibattito. In uno scenario (estremamente) futuribile, occorrerebbe peraltro distinguere l’i.a. “di lotta” da quella “di governo”, o per meglio dire quella che si inserisce quale contributo in un dibattito con altri attori (ad es. alla stregua del singolo parlamentare) da quella abilitata a

29. «So, hypothesize to the next level. People have, for some bizarre reason, decided that it would be better to hand over all governance decisions to an AI [...]. Here, note that such an AI is still dependent upon its training data. [...] Put another way, an AI is only as good as its input. If that input was Tweets coming from Twitter, what probably emerged was a reflection of a culture that is still largely white, male and privileged. If the AI used Instagram, it would probably optimize for ensuring people looked good wearing skimpy swimsuits when taking pictures of themselves. If the AI used Pinterest, it would likely optimize for a culture where cooking, costumery and cats dominated» (*Ibidem*). Specificamente sul punto, di recente, il menzionato *Libro bianco sull'intelligenza artificiale* della Commissione europea, par. D, lett. a).

30. Si pensi, per un esempio dai risvolti inquietanti, al *chatbot* Tay di Microsoft, lanciato e precipitosamente disattivato nel 2016 dopo che le interazioni via Twitter con gli utenti avevano fatto sì che generasse contenuti razzisti (e perfino negazionisti sull’Olocausto!): sulla vicenda si veda R. Metz, *Microsoft’s neo-Nazi sexbot was a great lesson for makers of AI assistants*, in *MIT technology review*, 27 marzo 2018.

31. Rimandando da ultimo alla ricostruzione e alle considerazioni di E. Stradella, *Stereotipi e discriminazioni: dall'intelligenza umana all'intelligenza artificiale*, nel *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo* in *Consulta Online*, 30 marzo 2020. In precedenza A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale*, cit., specificamente sul punto 84 ss. Cfr. in riferimento ai motori di ricerca, sovente la nostra vera “porta d’accesso” alle informazioni in Internet e quindi particolarmente rilevanti, S. Umoja Noble, *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*, New York, 2018. Per un’ampia panoramica (critica) su questi temi, C. O’Neil, *Armi di distruzione matematica*, Milano, 2017.

32. E. Stradella, *Stereotipi e discriminazioni: dall'intelligenza umana all'intelligenza artificiale*, cit., 2.

prendere decisioni “politiche” *direttamente* produttive d’effetti sui cittadini.

Un primo punto d’accesso, per così dire, potrebbe essere quello di un parlamentare o di un gruppo che si vincolassero preventivamente a seguire, nell’esercizio delle loro funzioni, il risultato dell’elaborazione di un’i.a.: il che a sua volta riproporrebbe, da diversi punti di vista, questioni simili a quelle relative a quanti si erano impegnati – in tempi recenti ma che appaiono invero lontanissimi – a seguire le determinazioni di una piattaforma informatica di consultazione. Provando a dar libero corso alla fantasia, il passo successivo sarebbe quello di una i.a. in grado di svolgere almeno alcune tra le funzioni del parlamentare, ad esempio esprimendo votazioni³³. Ma che ne sarebbe dei dibattiti? E della possibilità di cambiare idea, o addivenire a compromessi a seguito dello scambio di opinioni, anche informali e al di là della stessa discussione in Aula? E come si atteggierebbe tutto ciò a fronte del divieto di mandato imperativo?³⁴

Questa vertigine di problemi rende bene l’idea di come auspicî del genere possano nascere solo da una concezione estremamente riduzionistica della decisione (oltre che della rappresentanza) politica³⁵, laddove invece un procedimento che pretenda di “saltare” ogni passaggio

33. Il discorso sarebbe ampio, ma si consideri anche la necessità di distinguere tra i.a. allestita e controllata da privati (alla quale, appunto, un decisore pubblico si impegna ad affidarsi) e i.a. “pubblica” – *rectius* – acquistata o in licenza al decisore pubblico stesso come tale. In ogni caso ed in particolare nel primo, è cruciale capire *chi ha progettato l’infrastruttura*. Infatti, malgrado la componente anche di “auto-realizzazione” del *machine learning*, ha grande rilievo capire quali soggetti (pubblici e privati) abbiano materialmente preso parte alla messa in opera del sistema. Non solo: il discorso sarebbe ampio e ci si limita qui solo ad un accenno, ma il tema si ricollega strettamente a quello della pubblicità del finanziamento connessa alla capacità d’influenza, in una logica in fondo non dissimile rispetto a quella dell’art. 21, comma 5 Cost. (sul quale, anche per ulteriori riferimenti, R. Zaccaria, A. Valastro ed E. Albanesi, *Diritto dell’informazione e della comunicazione*, 10 ed., Padova, 2018, 39 s.)

34. Specificamente sul punto, di recente, A. Sterpa, *Come tenere insieme la ‘disintermediazione’ istituzionale e la rappresentanza della Nazione?*, in *Federalismi.it*, n. 24, 2018. Anche per ulteriori riferimenti si rimanda da ultimo alla trattazione monografica di A. Morelli, *Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare*, Napoli, 2018. In precedenza, tra i molti, R. Orrù, *Divieto di mandato imperativo e anti-defection laws: spunti di diritto comparato*, in *DPCE*, n. 4, 2015, 1097 ss.; P. Ridola, *Le trasformazioni della rappresentanza politica* in Id., *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, cit., 80 ss.; N. Zanon, *Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione*, Milano, 1991.

35. Magari eccitata da quella diffusa «[e]pistemologia “riduzionista” che potremmo sintetizzare nel modo seguente: tutti i problemi complessi (compresa l’intelligenza umana) possono essere ricondotti ad una serie ordinata e finita di problemi più semplici [algoritmo]» (così A. Simoncini, *L’algoritmo incostituzionale*, cit., 67).

intermedio «è intrinsecamente non democratico, poiché parcellizza le decisioni e oscura il quadro delle compatibilità in vista di fini generali in cui esse si collocano, cioè elude il nodo della complessità, che, nelle democrazie contemporanee, deve essere districato in collegi ristretti legittimati a farlo, attraverso procedure deliberative non così lineari»³⁶.

Potrebbe apparire leggermente meno assurda l'idea dell'i.a. politica inserita nell'Esecutivo, magari in virtù della maggior prossimità rispetto alla decisione amministrativa sulla quale, come si è visto, un'elaborazione concettuale si sta formando. Qui però – anche a tacere del resto – occorrerebbe arrivare ad immaginare un suo uso per atti appunto *politici*, così intercettando una delle questioni cruciali del diritto pubblico considerando la loro assodata, per quanto eccezionale, insindacabilità³⁷.

In ogni caso e pur alla luce di quanto detto, non si può escludere che il contributo dell'i.a. alla decisione politica risulti potenzialmente utile³⁸, anche considerando che già operano sistemi simili ben suscettibili di avere un'influenza su di essa: si pensi, ad esempio, agli algoritmi “speculatori” nella finanza³⁹. Vien fatto d'interrogarsi se non sia configurabile per certe categorie di decisioni, al limite anche inserite nel pro-

36. S. Staiano, *La rappresentanza*, cit., 41. Con particolare riferimento alle vicende italiane, sia consentito rimandare anche ai contributi presenti in G. Delledonne, G. Martinico, M. Monti e F. Pacini (a cura di), *Italian Populism and Constitutional Law. Strategies, Conflicts and Dilemmas*, Londra, 2020.

37. Nella sterminata bibliografia si rimanda, oltre a E. Cheli, *Atto politico e funzione di indirizzo politico*, cit., a P. Barile, *Atto di governo (e atto politico)*, in *Enc. Dir.*, vol. IV, 1959; G. Grotanelli De' Santi, *Atto politico e atto di governo*, in *Enc. giur.*, IV, Roma, 1988 (e, più di recente, la relativa «postilla di aggiornamento» di M. Perini, in *Enc. Giur.*, vol. XVI agg., Roma, 2007); V. Cerulli Irelli, *Politica e amministrazione tra atti “politici” e atti “di alta amministrazione”*, in *Dir. pubbl.*, 2009, 121 ss.; più di recente F.F. Pagano, *Gli atti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico nella più recente giurisprudenza tra separazione dei poteri e bilanciamenti costituzionali*, in *Dir. pubbl.*, 2013, 863 ss.; Id., *Trasformazione dell'indirizzo politico del governo, atti politici e limiti del sindacato giurisdizionale*, in *www.forumcostituzionale.it*, 22 febbraio 2018; V. Capuozzo, *L'“atto politico” davanti alla Corte costituzionale: la tensione tra funzione di indirizzo politico e diritto d'accesso al giudice nella sent. 10 marzo 2016, n. 52*, in *Dirittofondamentali.it*, n. 2, 2018, in part. 3 ss.

38. Pur presentando, a parere di chi scrive, fattori di rischio, *rectius* “alto rischio” per come definiti nel citato *Libro bianco sull'intelligenza artificiale* della Commissione europea (par. C).

39. Cfr. di recente A. Averardi, *La via italiana alla regolazione della finanza tecnologica. Prime riflessioni sul “decreto FinTech”*, in *www.irpa.eu*, 14 aprile 2020, testo disponibile al sito: <https://www.irpa.eu/la-via-italiana-alla-regolazione-della-finanza-tecnologica-prime-riflessione-sul-decreto-fintech/>, ultima consultazione 19.07.2020. Sulla crescita dell'utilizzo degli algoritmi nella finanza si veda, di recente, A. Laumonier, 6/5, *Not*, Roma, 2018.

cedimento legislativo, la pubblicazione di analisi (anche) predittive sulla base dell'i.a., immaginando una sorta di obbligo di motivazione dello scostamento della decisione da tali analisi. Qualcosa di simile all'AIR, ma appunto potenziato dal ricorso all'i.a.

La si cali però, mentalmente, in pratica. Da un lato c'è il rischio, per così dire, della minimizzazione: anche a tacere dei risultati non entusiasmanti della stessa AIR⁴⁰, pure compiuti meccanismi di *comply or explain*⁴¹, se non accompagnati da un'attenzione sufficiente e da una sensibilità – per così dire – “culturale” che li supporti, non appaiono di per sé in grado di avere influenza sulle decisioni politiche, così come altre forme di controllo basate su competenze sottratte al gioco politico⁴².

All'estremo opposto sta un rischio, parimenti realistico e ben più inquietante, di appoggiarsi eccessivamente – *rectius* acriticamente – alle soluzioni proposte dall'i.a., qualora esse dovessero acquistare un particolare prestigio (magari manifestandosi utili in singoli contesti gravi), in virtù del discredito del processo decisionale classico o per l'intrinseca, «travolgente forza *pratica* dell'algoritmo»⁴³.

Forse meno rischioso – e nel complesso più proficuo – potrebbe risultare il versante della valutazione *ex post* delle politiche pubbliche, anche da parte degli stessi organi rappresentativi e nel rispetto di un contraddittorio tra le varie posizioni in gioco⁴⁴. Usare lo strumentario concettuale

40. Cfr. E. Albanesi, *Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale*, Napoli, 2019, 228 ss.; F. Sarpi, *Valutare l'impatto delle regole: un'occasione da non perdere*, in S. Panizza (a cura di), *La qualità degli atti normativi e amministrativi*, Pisa, 2016, 53 ss.; F. Dal Canto, *La qualità della normazione e i suoi custodi*, in M. Cavino, L. Conte (a cura di), *La tecnica normativa tra legislatore e giudici*, Napoli, 2014, 77 ss.; già in precedenza A. Natalini, F. Sarpi, *L'insostenibile leggerezza dell'Air*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 3, 2009, 229 ss.

41. Sulla cui (rilevante, almeno dal punto di vista teorico) applicazione all'Ufficio Parlamentare di Bilancio si veda, di recente, V. Tonti, *L'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio nel contesto internazionale ed europeo della governance economica*, Torino, 2018, *passim* ed in part. 142 ss.

42. Cfr., anche in via generale, le considerazioni di V. Lippolis, *Il rapporto tra Corte dei conti e Parlamento e le prospettive della 'valutazione delle politiche pubbliche'*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 3, 2009, 659 ss.

43. Per la quale «una volta introdotto un sistema automatico di decisione all'interno di un procedimento decisionale umano, il sistema automatico tende, nel tempo, a catturare la decisione stessa», non tanto «per ragioni di valore scientifico, di accuratezza predittiva o di affidabilità tecnica dell'automatismo, ma eminentemente per ragioni di convenienza pratica»: così A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale*, cit., 81.

44. E. Griglio, *La valutazione delle politiche pubbliche in parlamento: riflessioni comparate e note sull'esperienza del Senato*, in *Federalismi.it*, n. spec. 3, 2019.

delle politiche pubbliche, definite come «intervento mirato ad una popolazione ben definita con l'intento di risolvere un problema, causando un cambiamento in determinate condizioni o comportamenti»⁴⁵, significa quindi sforzarsi di analizzare il singolo intervento pubblico “trasversalmente” rispetto ai diversi settori disciplinari, assumendo uno sguardo d'insieme sulle ragioni, le modalità concrete e i risultati dello stesso. Ciò non deve quindi essere considerato come “surrogato” o, peggio, “sostituto” dell'attività legislativa parlamentare, e la dottrina, in Italia e all'estero, mette in guardia da tali derive⁴⁶. Con riferimento agli organi della democrazia rappresentativa, un punto cruciale per l'impostazione del problema è quello del rapporto tra la valutazione delle politiche pubbliche da parte delle assemblee legislative e la loro “tradizionale” funzione di controllo⁴⁷; un dibattito che, del resto, sconta – anche in questo caso – la problematica definizione delle caratteristiche e dei confini di entrambe⁴⁸.

Ora, dato che – almeno nell'analisi giuridica – vi è talora difficoltà nell'immaginare lo strumentario concreto di tale attività valutativa, e al contempo viene richiesta una notevole elaborazione di dati⁴⁹, l'i.a. po-

45. A. Martini e U. Trivellato, *Sono soldi ben spesi?*, Venezia, 2011, 26.

46. Si veda, ad esempio, un contributo che ha profondamente influenzato il dibattito francese: F. Terré, *La “crise de la loi”*, in *Archives de philosophie du droit*, n. 25, 1980, 17 ss.; cfr. C. De Fiores, *Trasformazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative*, Padova, 2001, 5 ss.

47. Spunti di grande interesse su questi profili ne *La valutazione delle politiche pubbliche in prospettiva comparata. Seminario di studi e ricerche parlamentari «Silvano Tosi»*. Ricerca 2016, pubblicata nella collana *Studi e Ricerche* del Senato della Repubblica e disponibile al sito: <http://www.senato.it/pubblicazioni>, ultima consultazione 19.07.2020.

48. Oltre alle trattazioni manualistiche (per tutte V. Di Ciolo e L. Ciaurro, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Milano, 2013, in part. la Parte V, 715 ss. e R. Moretti, *Attività informative, di ispezione, di indirizzo e di controllo*, in T. Martines, G. Silvestri, C. Decaro, V. Lippolis, R. Moretti (a cura di), *Diritto parlamentare*, Milano, 2011), in tempi recenti sulla funzione di controllo si vedano N. Lupo, *Il controllo parlamentare sui Governi degli Stati membri dell'Unione europea, tra trasparenza e privacy*, in *Federalismi.it*, n. 3, 2015; Id., *La funzione di controllo parlamentare nell'ordinamento italiano*, in *Amministrazione in cammino*, 2009; G. Rivosocchi, *I poteri ispettivi e il controllo parlamentare a dieci anni dalla riforma del regolamento della Camera dei deputati*, in *Il Filangieri. Quaderno* 2007, 210 ss., oltre ai saggi contenuti in E. Rossi (a cura di), *Studi pisani sul Parlamento VI*, Pisa, in part. Sezione II, 33 ss. Cfr. M. Luciani, *Funzione di controllo e riforma del Senato*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2016.

49. Si vedano ad esempio C.M. Radaelli, *Lo studio e l'insegnamento delle politiche pubbliche*, in *Rivista italiana di Scienza Politica*, n. 2, 2005, 359 e G. Regonini, *Istituzioni e problemi della gente. Una proposta ambiziosa*, nella *Rivista il Mulino*, n. 5, 2013, 813, oltre a Id., *Scienze del pubblico e istituzioni*, in *Rivista italiana di politiche pubbliche*, n. 1, 2012, 5 ss.

trebbe venire in aiuto offrendo un'occasione per potenziare questo peculiare tipo di scrutinio. Ciò, magari, anche con riferimento allo stesso uso delle decisioni automatizzate da parte di soggetti pubblici e privati: qualcosa di simile e complementare a quanto già svolgono, meritoriamente, enti non profit come *AlgorithmWatch*⁵⁰.

Occorrerebbe, dunque, un dosaggio assai graduale dell'i.a. all'interno dei meccanismi della democrazia rappresentativa, a meno di voler usare la tecnologia come grimaldello per farla saltare⁵¹; in quel caso, però, lo si dichiara e non ci si trincerò dietro suggestioni più o meno seducenti⁵².

Si tenga presente anche un altro aspetto: già ad oggi partecipano di fatto della scelta politica – ad esempio – ben precisi modelli economici. Si pensi in particolare al Documento programmatico di bilancio, che ai sensi del Regolamento UE n. 473/2013 gli Stati membri trasmettono alla Commissione Europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre di ogni anno, illustrando appunto il proprio progetto di bilancio per l'anno successivo. Tale Documento contiene l'obiettivo di saldo di bilancio e le proiezioni delle entrate e delle spese, e ad esso viene allegato «un documento contenente la metodologia, i modelli economici e le ipotesi, e ogni altro parametro pertinente alla base delle previsioni di bilancio e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica»⁵³. Del resto, è lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) a pubblicare sul suo sito i modelli utilizzati, ivi compresi quelli volti a fare previsioni e stime sui diversi aspetti macroeconomici, e sui quali dunque basare almeno in parte gli strumenti di bilancio stessi⁵⁴. Un'attività nella quale, magari,

50. Che si definisce sul suo sito come «a non-profit research and advocacy organization committed to evaluating and shedding light on algorithmic decision-making processes that have a social relevance, meaning they are used either to predict or prescribe human action or to make decisions automatically»: cfr. <https://algorithmwatch.org>, ultima consultazione 30.04.2020.

51. Cfr. le considerazioni di S. Staiano, *La rappresentanza*, cit., in part., 41.

52. Risulta in effetti alquanto esplicita, sul punto, l'intervista a Davide Casaleggio sul quotidiano *La Verità* del 23 luglio 2018. A domanda «Se lei dovesse immaginare una riforma dello Stato, il Parlamento a) ci sarebbe b) ci sarebbe con meno poteri c) non ci sarebbe?», risponde: «Il Parlamento ci sarebbe e ci sarebbe con il suo primitivo e più alto compito: garantire che il volere dei cittadini venga tradotto in atti concreti e coerenti. Tra qualche lustro è possibile che non sarà più necessario nemmeno in questa forma».

53. Così sul sito: www.mef.gov.it, sezione *Documenti e pubblicazioni*, *Documenti di finanza pubblica*, ultima consultazione 30.04.2020.

54. Si veda in particolare il sito: www.dt.mef.gov.it, sezione *Aree tematiche*, *Analisi e Ricerca Economico-Finanziaria*, *Modellistica*, ultima consultazione 30.04.2020.

le potenzialità predittive di una sviluppata i.a. potrebbero rivelarsi utili. Allora da questo punto di vista la questione è in realtà ben più ampia ed attuale, ci si limita a farne cenno: il rapporto tra modelli economici e scienza del diritto, o in via ancora più generale – come nel titolo di un saggio di alcuni anni fa – tra «modelli economici e scienza del diritto»⁵⁵.

4. In conclusione

Anche al di là degli aspetti cui si è fatto cenno, appare interessante interrogarsi brevemente sul contesto attuale, con riferimento a quali fattori potrebbero favorire l'attecchimento di simili prospettive. Il quadro è quello di una lunga fase di trasformazione (per non utilizzare l'abusata etichetta di crisi⁵⁶) della democrazia rappresentativa. Efficacemente si è parlato di «sindrome della “democrazia dissociativa”», a significare la diffusa percezione per la quale «la politica appare distante, slegata, solipsistica, per l'appunto dissociata dalla struttura sociale. Sia pure in un quadro di sostanziale tenuta dei valori di solidarietà collettiva e dei sentimenti di lealtà verso il regime democratico. Ma non anche di consenso e di sostegno ai soggetti della rappresentanza politica»⁵⁷. Si realizza cioè una rottura completa di quel “principio di identificazione” tra partiti e popolo che in qualche modo è in grado di surrogare un esercizio “diretto” della democrazia⁵⁸; o comunque, più in generale, tale rottura rivela l'incapacità di gestire il fragile equilibrio che lega la politica alla società tramite una sintesi che si allontani sia dalla separazione liberale ottocentesca sia dalla compenetrazione organicistica di stampo totalitario⁵⁹.

Un equilibrio che chiaramente si regge sull'accettazione del principio di maggioranza⁶⁰ laddove, come autorevolmente affermato, il suo

55. P. Chiassoni, *Modelli economici e scienza del diritto: considerazioni introduttive*, in *Ars interpretandi*, fasc. 2, 2013, 7 ss. Anche per ulteriori riferimenti si vedano inoltre, sul punto, gli altri saggi di tale fascicolo.

56. Del resto, forse neppure appropriato in questo caso, come spiega S. Staiano, *La rappresentanza*, cit., 40 s.

57. R. De Mucci, *Democrazia dissociativa*, Soveria Mannelli, 2013, 15.

58. Cfr. P. Ridola, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Torino, 2011, 11. Di recente, si vedano i saggi contenuti in G. Allegri, A. Sterpa e N. Viceconte (a cura di), *Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo*, Napoli, 2019.

59. P. Ridola, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, cit., 14.

60. Sul rapporto fondamentale tra democrazia parlamentare e principio di maggioranza, per tutti H. Kelsen, *La democrazia* [1927], in Id., *Il primato del parlamento*, Milano, 1982, 28 ss., che ne fa il punto di arrivo più avanzato “realisticamente” possibile dell'autodeterminazione e – quindi – della libertà, ben oltre il puro dato numerico

fondamento «non è quello proprio di un principio razionale, che non possa essere disatteso a pena di commettere un indefettibile errore, bensì quello che è proprio di una regola giuridica cui si ricorre per sciogliere un'alternativa che è razionalmente necessario sciogliere, ma *della quale non si ha una soluzione razionalmente sicura*»⁶¹. Non s'intende certo identificare democrazia (segnatamente, rappresentativa) e regola di maggioranza, banalizzando così una questione di ben più ampia portata⁶², ma offre allora l'i.a. la seduzione di una razionalità *in sé* della decisione politica? È su questo che potrebbe attecchire un suo uso anche in quest'ambito? Ancora una volta questioni non nuove⁶³ ed ampiamente indagate⁶⁴, che un mutamento del contesto tecnologico (almeno potenziale) non fa che ravvivare.

Certo è una possibilità e un rischio, anche considerando la sua – in realtà paradossale, per quanto si è detto – spendibilità come portatrice di una scelta “pura” in quanto basata esclusivamente su “dati” e quindi incorrotta dalle presunte, vituperate macchinazioni dell'élite al potere. A questo proposito, sia detto per inciso, risulta difficilmente eludibile per la comprensione del contesto odierno una riflessione (extragiuridica, o almeno pre-giuridica) sui meccanismi che inducono, su larga scala ed in proporzioni inedite, alla ricerca di “complotti” di varia natura; ciò alla ricerca, probabilmente, di una logica rispetto ad avvenimenti dei quali si risulta superficialmente, ma continuamente informati e per

che «talora è stato molto felicemente chiamato il *capriccio dell'aritmetica*» (corsivo nel testo). Si veda tuttavia, per una diversa ricostruzione pur partendo da premesse simili, N. Bobbio, *La regola della maggioranza e i suoi limiti*, in V. Dini (a cura di), *Soggetti e potere. Un dibattito su società civile e crisi della politica*, Napoli, 1983. Cfr. Id., *Il futuro della democrazia*, nell'eponima raccolta (Torino, 2014 [1984]), dove si pone l'enfasi, pur nell'ambito di una «definizione minima» di democrazia, anche sul suo rapporto con le garanzie dello stato liberale (6 s.).

61. A. Pizzorusso, *Minoranze e maggioranze*, Torino, 1993, 33 s. (corsivi aggiunti).

62. N. Bobbio, *La regola della maggioranza e i suoi limiti*, cit., 12. Cfr. F. Galgano, *La forza del numero e la legge della ragione*, Bologna, 2008, in part. 93 ss.

63. Ripercorrendo ad esempio C. Schmitt, *La condizione storico-spirituale dell'odierno parlamentarismo*, Torino, 2004 [1923], *passim* ed in part. 45 ss. Nel prosieguo dell'opera si specifica come fossero in quel momento «diventati attivi dei motivi nuovi, irrazionalistici, dell'applicazione della violenza: non il razionalismo che dalla sua esagerazione estrema si ribalta nel suo contrario e che vaneggia in utopie, ma una valutazione nuova del pensiero razionale in generale, una fede nuova nell'istinto e nell'intuizione, che mette da parte ogni fede nella discussione e rifiuterebbe anche di rendere l'umanità preparata alla discussione mediante una dittatura educativa» (ivi, 92, corsivo aggiunto).

64. Anche per ulteriori riferimenti si rimanda all'approfondita analisi di D. Gianetti, *Teoria politica positiva. L'approccio razionale alla politica*, Bologna, 2003.

i quali, tuttavia, non si possiedono le conoscenze o gli strumenti per comprendere il senso⁶⁵.

Tuttavia, ancor prima di questa “seduzione della razionalità”, se ne affaccia forse un’altra, più attuale, concreta e maggiormente in grado di tenere assieme diversi fenomeni contemporanei.

Si torni per un momento all’esperimento neozelandese di cui sopra, indubbiamente ricco di spunti. Quanto al funzionamento e alle fonti da cui trae dati, si menzionano in prima battuta i *social media* e una banca dati con le opinioni degli utenti su diverse politiche in continuo aggiornamento⁶⁶.

Per questa via si promettono, dunque, accessibilità, ascolto, memorizzazione e considerazione delle proprie istanze: ben prima che la domanda di una decisione “obiettiva” o “razionale” sta proprio la richiesta di sentirsi ascoltati, di sentirsi direttamente “in contatto”⁶⁷. Non solo: «In the future, Sam may use clustering techniques to group users based on their opinions and social tendencies. This could be used to establish policies which appeal to and attract majority and minority groups»⁶⁸.

Si considera quindi positivo che la costruzione delle politiche sia una sorta di mera *inferenza dai desideri* – segnatamente, manifestati in rete – anziché frutto della ricerca di una razionalità (pur, come si è detto, relativa) o, quantomeno, risultato di un compromesso fra opposte istanze⁶⁹.

65. Specificamente sul punto R. Brotherton, *Menti sospettose*, Torino, 2017, G. Bronner, *La democrazia dei creduloni*, Roma, 2016 e, da una prospettiva prevalentemente storica, i saggi contenuti in A. Campi e L. Varasano (a cura di), *Congiure e complotti. Da Machiavelli a Beppe Grillo*, Soveria Mannelli, 2016; in precedenza cfr. M. Shermer, *Homo credens*, Nessun Dogma, Roma, 2015.

66. W. Langelaar, *SAM*, cit., 217.

67. Nella *homepage* del sito: <http://politiciansam.nz>, ultima consultazione 30.04.2020: «As a virtual politician, I am not limited by the concerns of time or space. You can talk to me any time, anywhere», o ancora «My memory is infinite, so I will never forget or ignore what you tell me. Unlike a human politician, I consider everyone’s position, without bias, when making decisions».

68. Stando, di nuovo, a quanto dichiarato sul sito. Il problema del *clustering* rappresenta «uno dei più studiati di tutto il *machine learning*» (P. Domingos, *L’Algoritmo Definitivo*, cit., 241 s.). Si tratta essenzialmente, come specificato *ibidem*, del necessario “raggruppamento” della pluralità indefinita degli elementi, laddove ciascun *cluster* è «un insieme di entità simili, o quantomeno un insieme di entità che si assomigliano tra loro più di quanto assomiglino ai membri di altri *cluster*»; lo scopo è ovviamente quello di diminuire la complessità del quadro, permettendo di “colpire” meglio, qualunque sia la finalità di ciò, il singolo elemento. Una tecnica nata dal *marketing*, le cui implicazioni sul versante politico, che qui ci si limita ad evocare, sono facilmente intuibili.

69. In S. Staiano, *La rappresentanza*, cit., 42, si parla di «descrizione senza comprensione o, più esattamente, senza la ricerca della comprensione». Cfr. M. Luciani, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Riv. AIC*, n. 3, 2018, *passim* ed in part. 879 ss.

Non siamo però in questo caso di fronte ad una costruzione coerente di senso a partire dall'esperienza o dai bisogni, bensì al rischio concreto dello scadimento in politiche volte ad attirare il consenso sulla base di comportamenti dei consociati, che ben potranno essere di pura reazione istintiva e tutt'altro che meditata secondo il modello – ad esempio – del *post* o del *like* sui *social network*. Non solo: è lecito dubitare fortemente, in realtà, dell'effettiva “spontaneità” di tali comportamenti, che a loro volta ben possono essere influenzati dalla stessa architettura della piattaforma, così finendo per nascondere gli effettivi detentori del potere, se non la loro stessa esistenza⁷⁰.

Anche con riferimento all'i.a. si staglia dunque quanto è stato sottolineato, non molto tempo fa, in conclusione di un contributo dedicato alla rappresentanza politica: «in tutto questo v'è anche il maturare di un'ideologia secondo la quale un “buon governo” sarebbe quello che si orientasse a decidere sulla base delle “preferenze” restituite dagli algoritmi come predominanti», laddove gli eletti «rappresenterebbero le “preferenze” raccolte di volta in volta attraverso l'elaborazione dei *big data*, in modo da assecondare gli orientamenti in atto a fini di conservazione del consenso; e sarebbero preposti a interpretare la volontà del popolo così ricostruita. Qualcosa di molto diverso e lontano anche dal “rispecchiamento” proprio della rappresentanza in assetti populistici: in quella sono ancora rappresentati orientamenti valoriali; *nello scenario della decisione per algoritmi la politica è pura amministrazione del consenso*»⁷¹.

Una tecnica, insomma, che già molti decisori politici in carne ed ossa sembrano aver appreso benissimo, e che non si sente alcun bisogno di amplificare qualunque sia lo strumento.

70. Per tutti C. Sunstein, *#republic. Divided democracy in the age of social media*, Princeton, 2017, *passim* ed in part. 59 ss., trad. it. *#republic. La democrazia nell'epoca dei social media*, Bologna, 2017. Specificamente sul punto E. Longo, *Dai big data alle 'bolle filtro'*, cit., *passim* ed in part. 38. Cfr. G.L. Conti, *Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà di espressione: c'è ancora da ballare per strada?* in *Riv. AIC*, n. 4, 2018, 200 ss. Diffusamente G. Ziccardi, *Tecnologie per il potere*, Milano, 2019 e, per una contestualizzazione a ciò funzionale, G. Orsina, *La democrazia del narcisismo. Breve storia dell'antipolitica*, Venezia, 2018.

71. S. Staiano, *La rappresentanza*, cit., 42, corsivo aggiunto.